

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1237

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2007

Norme per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni
socio-ambientali della produzione

ONOREVOLI SENATORI. - Vari rapporti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), delle organizzazioni sindacali internazionali e delle associazioni per la difesa dei diritti umani, da anni denunciano la costante violazione dei diritti dei lavoratori nelle imprese estere che producono in appalto per le imprese operanti sui nostri mercati. Le denunce non si riferiscono solo al problema gravissimo del lavoro minorile, ma si estendono anche ad altri abusi, altrettanto gravi, come il lavoro forzato, l'orario di lavoro eccessivo, la discriminazione fra i sessi, la mancanza di riposo settimanale, il pagamento di salari insufficienti, l'elevata esposizione agli incidenti e alle intossicazioni dovute a sostanze che per natura, utilizzo e modalità di smaltimento, risultano dannose oltre che per i lavoratori anche per l'ambiente.

Secondo una testimonianza di Neil Kearney, segretario generale del Sindacato internazionale tessile e abbigliamento, risulta che «il 62 per cento degli operai impiegati nelle zone franche della Cina lavorano sette giorni la settimana. Alcuni hanno dichiarato di essere giunti a lavorare 36 ore consecutive. Sono tutti costantemente controllati e perquisiti. A molti di loro è proibito recarsi in bagno, bere acqua e prendere medicine. I guardiani sono dotati di pungoli elettrici per punire quelli che non lavorano abbastanza in fretta. In tutto il mondo, i lavoratori sono sempre più vulnerabili e quando cercano di organizzarsi vanno incontro a vessazioni, intimidazioni ed anche alla morte. Nel 1996, 264 lavoratori sono stati assassinati per le loro attività sindacali; 8.000 sono stati percosi, intimiditi o minacciati di morte; 1.900 sono stati feriti seriamente; 5.000 sono stati arrestati; decine di migliaia hanno perso il lavoro perché hanno osato protestare. Car-

men Nidia Rosario, della Repubblica Dominicana è una delle vittime. All'inizio del 1997 ha tentato di organizzare un sindacato nella fabbrica di abbigliamento dove lavorava. Per ritorsione, assieme ai suoi compagni, è stata fatta oggetto di una campagna di intimidazione da parte della direzione aziendale. In agosto è stata attaccata da criminali che portavano mazze da *baseball* chiodate. È stata colpita e lasciata a terra piena di ferite e con un braccio rotto. All'epoca Carmen aveva solo 18 anni e non pesava più di 40 chili».

Le responsabilità di simili situazioni vanno ricercate a vari livelli e quelle dei Governi dei paesi in via di industrializzazione sono molto gravi perché molti di loro mantengono legislazioni contrarie alle norme emanate dall'OIL. L'introduzione delle clausole sociali a livello di Organizzazione mondiale del commercio potrebbe costituire un valido strumento per spingere i Governi inadempienti ad allinearsi alle convenzioni dell'OIL. Ma questa proposta, oltre ad essere di difficile attuazione, incontra ancora molte resistenze per il timore che possa essere strumentalizzata a fini protezionistici. La conclusione è che a livello mondiale non si intravede la possibilità di una soluzione, nè di questo nè di altro tipo.

Stante questa situazione di stallo da parte delle istituzioni internazionali, si impone la necessità di iniziative di livello nazionale, anche perché questa inammissibile regressione dei diritti umani, sociali, sindacali ed economici, messa in moto dalla competizione globale, sta interessando anche il nostro paese. I dati sul lavoro minorile e sul lavoro nero parlano chiaro a questo proposito. L'ampliarsi di tali fenomeni in paesi con legislazioni adeguate, come è il caso italiano,

rivela che la responsabilità delle violazioni dei diritti sanciti dalle convenzioni è anche delle imprese, che in nome della concorrenza ricorrono ad un sistema di subfornitura interna che non rispetta le leggi e trasferiscono la produzione nei luoghi del mondo dove i diritti dei lavoratori, delle persone e dell'ambiente sono meno garantiti. Ecco perché questo disegno di legge si concentra sulle imprese, con dei provvedimenti che hanno l'obiettivo di responsabilizzarle e scoraggiarle dall'utilizzare soggetti e forme produttive che violano i diritti delle persone o che danneggiano l'ambiente.

L'assunto centrale di questa proposta è che gli abusi sono favoriti dalla segretezza, perché quanto più elevata è la convinzione di non venire scoperti, tanto più forte è la tentazione di compiere gli abusi. Oggi la produzione avviene in uno stato di segretezza totale. In una situazione in cui non si conoscono né i paesi né, tanto meno, le imprese a cui è trasferita la produzione, come è possibile scoprire se vengono violati i diritti previsti dalle convenzioni internazionali? Ecco perché il primo obiettivo che si pone questo disegno di legge è quello della trasparenza rispetto alle condizioni sociali ed ambientali in cui avviene la produzione. Trasparenza che si concretizza nell'obbligo per le imprese di redigere annualmente un rapporto socio-ambientale.

Questa scelta è animata anche dalla convinzione che in un'economia di mercato i consumatori possono svolgere un ruolo fondamentale per orientare le scelte delle imprese, nella misura in cui dispongono delle informazioni necessarie per poter effettuare le loro scelte di acquisto. È alla luce di questa considerazione che, oltre ad introdurre l'obbligo del rapporto socio-ambientale, questa legge istituisce anche un'Autorità di vigilanza, con quattro compiti principali:

1) indagare sulle denunce di violazione a carico delle singole imprese;

2) effettuare ricerche di ampio spettro su intere catene produttive e interi sistemi produttivi;

3) informare i consumatori sui risultati delle proprie indagini e ricerche;

4) attribuire il marchio della qualità del lavoro.

Si sa che i consumatori hanno bisogno anche di strumenti che li mettano in grado di poter individuare rapidamente le caratteristiche dei prodotti. Per questo la presente proposta prevede anche l'istituzione di un marchio della qualità del lavoro, che è attribuito dall'Autorità alle imprese che, a seguito di accertamenti, risultino produrre nel rispetto delle fondamentali convenzioni dell'OIL.

Al fine di creare nelle imprese un ulteriore stimolo a rispettare le convenzioni e ad accettare la verifica dell'Autorità di vigilanza, il disegno di legge modifica alcune norme a sostegno delle imprese affermando che è obbligatorio essere titolari del marchio della qualità del lavoro per poter accedere ad alcune agevolazioni o sovvenzioni.

Infine, si prevede l'abrogazione dell'articolo 507 del codice penale, una reminiscenza dell'ordinamento fascista, che vieta il boicottaggio. È prevista l'abrogazione di tale norma, perché limita fortemente il diritto dei consumatori ad organizzarsi e ad esercitare il loro diritto di scelta, così importante per orientare il mercato.

Nel complesso questo disegno di legge si compone di sedici articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge precisando che intende promuovere l'applicazione delle convenzioni internazionali responsabilizzando consumatori e imprese attraverso misure che favoriscono il consumo consapevole e la trasparenza produttiva. Esso istituisce, altresì, l'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali che viene più dettagliatamente disciplinata all'articolo 5.

L'articolo 2 definisce il concetto di fornitori e subfornitori.

L'articolo 3 istituisce l'obbligo per tutte imprese con un fatturato superiore a 10 milioni di euro di redigere annualmente un rapporto socio-ambientale che forma parte integrante del bilancio. Il rapporto contiene informazioni sull'impatto ambientale della produzione, fornisce la lista dei fornitori e sub-fornitori e varie informazioni sulle condizioni di lavoro esistenti nei propri stabilimenti e in quelli di imprese appaltate sia in Italia che all'estero.

L'articolo 4 garantisce il diritto dei cittadini alla consultazione dei rapporti depositati presso le Camere di commercio di competenza.

L'articolo 5 stabilisce che i componenti dell'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione, sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

L'articolo 6 definisce il personale attribuito all'Autorità.

L'articolo 7 definisce il potere d'indagine dell'Autorità e le norme procedurali per verificare la violazione delle convenzioni. Nel caso in cui siano state accertate delle violazioni, può essere imposto all'impresa coinvolta l'obbligo di pubblicizzare, a proprie spese, il pronunciamento dell'Autorità.

L'articolo 8 attribuisce all'Autorità compiti di ricerca e di informazione sugli aspetti sociali e ambientali connessi alla produzione.

L'articolo 9 garantisce ai cittadini, anche in rappresentanza di associazioni italiane o estere, il diritto di presentare denunce all'Autorità di vigilanza.

L'articolo 10 istituisce il marchio per la qualità del lavoro che è attribuito dall'Autorità previo accertamento di vari elementi utili a stabilire che l'impresa richiedente e le sue

appaltate italiane rispettano la legislazione italiana, mentre quelle appaltate all'estero rispettano le convenzioni OIL.

L'articolo 11 modifica alcune norme che disciplinano il sostegno economico alle imprese prevedendo l'obbligo di essere titolari del marchio della qualità del lavoro come condizione per accedere alle sovvenzioni e agevolazioni.

L'articolo 12 pone l'obbligo per tutti i prodotti di recare l'indicazione del paese di origine.

L'articolo 13 istituisce il comitato consultivo dell'Autorità che è composto, oltre che da rappresentanti ministeriali, da rappresentanti di associazioni del mondo sindacale, imprenditoriale, ambientale e della cooperazione.

L'articolo 14 stabilisce l'obbligo per l'Autorità di presentare una relazione annuale.

L'articolo 15 definisce la spesa prevista in 20 milioni di euro annui.

L'articolo 16 definisce i termini per la prima nomina dell'Autorità ed abroga l'articolo 507 del codice di procedura penale.

Occorre evidenziare che il presente disegno di legge è frutto dell'iniziativa di varie associazioni appartenenti al *Forum* del terzo settore, tra cui il Centro nuovo modello di sviluppo, Mani tese, l'Associazione botteghe del mondo, l'Associazione italiana amici di Follereau.

Queste associazioni svilupperanno prossimamente delle azioni tese a creare un movimento di consenso nella società civile nei confronti del presente disegno di legge.

Proprio per questo motivo, la trasversalità dei soggetti che sostengono il disegno di legge dovrebbe essere una utile premessa per la rapida approvazione di questo testo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato italiano nel riconoscere il valore irrinunciabile dell'integrità ambientale e dei diritti umani, economici, sociali e sindacali, indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, ne promuove l'applicazione responsabilizzando consumatori e imprese attraverso misure che favoriscono il consumo consapevole e la trasparenza produttiva.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è istituita l'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione, di seguito denominata «Autorità» ed è, altresì, istituito l'obbligo della redazione di un rapporto socio-ambientale da parte delle imprese, ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «subfornitori»: tutte le imprese italiane ed estere che effettuano per conto di un'impresa committente, operante sul mercato italiano, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima o che forniscono all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica della committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi,

conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente;

b) «fornitori»: tutte le imprese produttive estere che producono sulla base di una autonoma programmazione e che, in forma diretta o tramite intermediari commerciali, riforniscono le imprese operanti sul mercato italiano di materie prime, prodotti agricoli, semilavorati o prodotti finiti.

Art. 3.

(Rapporto socio-ambientale)

1. Le imprese con fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro hanno l'obbligo di redigere un rapporto socio-ambientale contenente informazioni relative alle condizioni sociali e ambientali in cui sono stati ottenuti i beni e i servizi posti sul mercato italiano.

2. Il rapporto socio-ambientale forma parte integrante del bilancio.

3. Il rapporto socio-ambientale contiene informazioni sulle attività svolte e sul fatturato, sull'assetto proprietario dell'impresa, le partecipate e l'eventuale gruppo di appartenenza, sui licenziatari ovunque collocati, sul numero degli stabilimenti e la loro localizzazione; informazioni sulle attività svolte in riferimento all'uso di materie prime di particolare rilevanza ambientale, all'impatto provocato dalla produzione sulle persone, sugli ecosistemi, sul suolo, sull'aria, sulle acque, sulle foreste; informazioni sui prodotti tossici impiegati, sul tipo e quantità di rifiuti solidi, liquidi e gassosi emessi durante il processo produttivo, località di smaltimento dei rifiuti speciali, eventuali multe, condanne o procedimenti pendenti per violazioni di carattere ambientale; informazioni sui paesi di provenienza dei prodotti importati sotto forma di materie prime, semilavorati e perfezionati, e sui paesi di provenienza dei prodotti finiti destinati alla vendita all'ingrosso

o al dettaglio; informazioni sull'assetto produttivo e delle forniture; informazioni sul numero dei dipendenti, delle assunzioni e dei licenziamenti; informazioni su eventuali multe, condanne o procedimenti pendenti per controversie di lavoro, o per violazione di norme di natura previdenziale, antinfortunistica e sanitaria; informazioni sulle condizioni di lavoro esistenti negli stabilimenti esteri posti in paesi a reddito *pro capite* medio-basso, l'elenco dei fornitori posti nei paesi a reddito medio-basso, l'elenco dei subfornitori e la descrizione del relativo assetto produttivo; informazioni sulle condizioni di lavoro accertate negli stabilimenti dei subfornitori italiani ed esteri, con particolare riferimento alla tipologia delle assunzioni, all'età degli assunti, all'orario di lavoro e ai riposi settimanali, ai salari orari in rapporto al potere d'acquisto, alla previdenza sociale e assicurativa, alle rappresentanze sindacali, alla salubrità dei luoghi di lavoro e dell'ambiente esterno, alle sostanze tossiche impiegate e alle misure di salvaguardia sanitaria e ambientale adottate.

4. Entro novanta giorni dalla data di nomina dell'Autorità, su proposta di quest'ultima, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti la struttura e i contenuti analitici del rapporto.

5. Per quanto attiene alle responsabilità, alla pubblicazione, alle inadempienze, ovvero a quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile nonché delle leggi speciali in materia di bilancio.

6. Il primo comma dell'articolo 2423 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e, nel caso di fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro, dal rapporto socio-ambientale».

Art. 4.

(Consultazione dei rapporti)

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione, gratuitamente, dei rapporti socio-ambientali presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di ottenerne copia dietro corrispettivo di spesa. Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano operativo e finanziario per consentire la loro consultazione per via telematica.

Art. 5.

(Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione)

1. L'Autorità ha funzioni di indagine, di ricerca e di informazione, con facoltà di emettere sanzioni secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6. Essa ha sede principale a Roma e sedi periferiche nelle principali città d'Italia per intrattenere rapporti con i cittadini.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza con competenza ed esperienza in materia di legislazione del lavoro ed ambientale. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza, previa consultazione delle associazioni più rappresentative fra quelle sindacali, imprenditoriali, ambientaliste, dei consumatori e della cooperazione internazionale.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per tre anni e possono essere confermati una sola volta; essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere

amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Entro novanta giorni dalla data di nomina dell'Autorità, su proposta di quest'ultima, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 13, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabilite le convenzioni di riferimento e le procedure di indagine che oltre a garantire la trasparenza, garantiscano ai soggetti interessati la piena conoscenza dei procedimenti, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti degli stanziamenti dell'apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.

Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(Personale della Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ottanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente in sede e in missione all'estero è regolato da un contratto collettivo di diritto privato, in analogia con i parametri applicati nell'ambito dell'Unione europea.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino al 30 per cento del proprio personale. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. L'Autorità, nei limiti dei posti previsti dalla pianta organica di cui al comma 1, può richiedere distacchi, per periodi non superiori a due anni e per un numero di persone non superiore al 30 per cento dell'organico, per funzionari e tecnici di amministrazioni ed enti pubblici, dotati di particolari qualificazioni ed esperienza.

6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del presidente dell'Autorità.

7. L'Autorità può organizzare in Italia e all'estero *stage*, corsi di formazione, missioni di studio e ogni altra attività formativa che permette di specializzare sulle materie di propria competenza oltre che i propri dipendenti anche giovani particolarmente qualificati e personale di altri organismi, pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Art. 7.

(Potere d'indagine)

1. L'Autorità, a seguito di denuncia circostanziata o degli elementi comunque in suo possesso, procede ad indagini per verificare se nel corso della produzione di beni e servizi destinati al mercato italiano siano violate le convenzioni di cui all'articolo 1, da parte di imprese che operano sul mercato italiano, da parte di loro licenziatari ovunque collocati, o da parte di strutture produttive estere che riforniscono le imprese operanti sul mercato italiano in qualità di fornitori o subfornitori.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere d'ufficio, o su richiesta del comitato consultivo di cui all'articolo 13, ad indagini conoscitive, di natura generale, nei settori produttivi e commerciali in cui si presuma la violazione delle convenzioni prese a riferimento.

3. L'Autorità, nei casi di presunte violazioni che coinvolgono direttamente o indirettamente imprese italiane, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o i legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di pro-

curatore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

4. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; recarsi all'estero per audizioni e per visite concordate; avvalersi della collaborazione di istituzioni internazionali competenti, di sindacati e di associazioni. Può inoltre avvalersi della consulenza di esperti, società di consulenza e società di certificazione con cui può stipulare convenzioni.

5. Il segreto istruttorio è mantenuto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e limitatamente ai documenti e alle informazioni non incluse nel rapporto socio-ambientale.

6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti a cui sia stato richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 4 sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a centomila euro se forniscono informazioni ed esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'indagine, sono ravvisate violazioni alle convenzioni, l'Autorità formula un pronunciamento ed intima alle imprese operanti sul mercato italiano che hanno rapporti con i responsabili delle violazioni, di pubblicizzare sulla stampa, a proprie spese, il pronunciamento. Le modalità di pubblicizzazione sono determinate a giudizio insindacabile dell'Autorità, tenuto conto del tipo di violazione e del grado di vi-

gilanza dimostrato dall'impresa operante sul mercato italiano. Il provvedimento può ripetersi finché non siano state prese delle misure correttive. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 8.

(Attività di ricerca e di informazione)

1. L'Autorità esegue ricerche di natura economica, sociale ed ambientale, comprese quelle riguardanti la composizione finale dei prezzi, per fornire ai consumatori le più ampie informazioni sul contesto economico, sociale e ambientale in cui è avvenuta ogni fase produttiva e commerciale dei beni e servizi collocati sul mercato italiano.

2. L'Autorità diffonde, quanto più ampiamente possibile, i risultati delle proprie indagini e delle proprie ricerche, con bollettini periodici, con spazi televisivi messi a disposizione dalle emittenti pubbliche, con produzione di pubblicazioni monografiche e audiovisivi, con servizi offerti ai mezzi di stampa, alle radio e alle reti televisive.

3. L'Autorità, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi sociali ed ambientali connessi alla produzione e al consumo. Collabora con le scuole di ogni ordine e grado per educare a scelte di acquisto responsabili nei confronti dell'ambiente e dei diritti umani, sociali e sindacali.

4. L'Autorità pubblicizza il marchio della qualità del lavoro di cui all'articolo 10.

5. Per il conseguimento delle finalità previste ai commi 1, 2, 3 e 4, l'Autorità si avvale del fondo istituito dall'articolo 5, comma 7. Su tale fondo confluiscono i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 6, e delle ammende previste dall'articolo 10, comma 7.

Art. 9.

(Diritto di denuncia)

1. Qualsiasi cittadino può ricorrere all'Autorità a nome proprio o in rappresentanza di gruppi ed associazioni, sia italiane sia estere, per segnalare violazioni dei diritti delle persone, dei lavoratori, delle comunità locali, da parte di imprese che operano sul mercato italiano, da parte di loro licenziatari ovunque collocati, o da parte di strutture produttive estere che riforniscono le imprese operanti sul mercato italiano in qualità di fornitori o subfornitori.

2. In caso di denuncia circostanziata, l'Autorità ha l'obbligo di avviare un'indagine conoscitiva.

Art. 10.

(Istituzione del marchio della qualità del lavoro)

1. È istituito il marchio della qualità del lavoro «QL+».

2. Il marchio è attribuito dall'Autorità a tutte le imprese italiane che ne facciano domanda e che, a seguito di accertamenti, risultino nelle seguenti condizioni:

a) negli ultimi cinque anni non abbiano riportato condanne per violazione della legislazione nazionale concernente i diritti economici e normativi dei lavoratori, i diritti sindacali, gli obblighi previdenziali, l'età minima di assunzione al lavoro, l'assunzione obbligatoria di categorie protette, le norme di prevenzione anti-infortunistica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le norme sui licenziamenti;

b) non abbiano procedimenti pendenti per le violazioni di cui alla lettera *a)* al momento della presentazione della domanda;

c) non abbiano stipulato contratti di subfornitura con imprese italiane che negli

ultimi cinque anni abbiano riportato condanne per le violazioni di cui alla lettera *a*);

d) non abbiano rapporti di subfornitura o di fornitura, neanche tramite licenziatari, con imprese produttive estere che nei propri luoghi di lavoro, o in quelli di strutture subappaltate, violano le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ratificate dallo Stato italiano, relative al lavoro forzato, all'età minima di assunzione al lavoro, ai diritti economici e previdenziali, alle libertà sindacali, alla contrattazione collettiva, alla non discriminazione, al pari trattamento economico, alla tutela della salute dei lavoratori e al lavoro a domicilio;

e) non possiedano all'estero attività produttive, siano esse in proprietà esclusiva o in compartecipazione, in cui si violano le convenzioni di cui alla lettera *d*).

3. Gli accertamenti si possono basare su sopralluoghi, sull'audizione di tutti i soggetti, sia italiani sia esteri informati sui fatti, sui rapporti presentati dalle società di certificazione accreditate presso sistemi indipendenti di controllo sociale, sui rapporti presentati dall'OIL e da altre istituzioni internazionali e amministrazioni pubbliche, sui rapporti delle organizzazioni sindacali, sia di tipo nazionale sia internazionale, sui rapporti delle associazioni italiane ed estere informate sui fatti, sugli studi dei centri di ricerca e sui servizi stampa.

4. Con proprio regolamento, l'Autorità definisce i criteri e le procedure di controllo, la documentazione e le certificazioni obbligatorie che le imprese richiedenti devono presentare a proprie spese; essa definisce, inoltre, gli impegni che le imprese richiedenti debbono assumersi per dare garanzia di rispetto costante delle convenzioni e per facilitare l'attività di vigilanza dell'Autorità.

5. L'impresa che è autorizzata a esporre il marchio «QL+» può esibirlo su tutti i suoi prodotti, su tutta la sua pubblicità e ovunque compaia il suo nome.

6. La concessione del marchio «QL+» è sottoposta a revisione triennale e può essere revocata in qualsiasi momento. L'Autorità lascia all'impresa un congruo periodo di tempo per adeguarsi al provvedimento.

7. Qualsiasi uso improprio del marchio o qualsiasi tentativo per attribuirgli significati e funzioni diverse da quelle previste dalla presente legge è punito con un'ammenda, variabile fra l'1 e il 5 per cento del fatturato d'impresa, emanata con provvedimento dell'Autorità.

Art. 11.

(Modifica della normativa a sostegno delle imprese)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per accedere ai crediti agevolati è obbligatorio essere titolari del marchio della qualità del lavoro rilasciato dall'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione».

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Mediocredito centrale, prima di concedere i crediti agevolati, deve verificare che gli operatori italiani interessati siano titolari del marchio della qualità del lavoro rilasciato dall'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione».

3. Per le operazioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, si può stipulare l'assicurazione solo se si è titolari del marchio della qualità del lavoro rilasciato dall'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per accedere ai finanziamenti del fondo è obbli-

gatorio essere titolari del marchio della qualità del lavoro rilasciato dall'Autorità di vigilanza sulle condizioni socio-ambientali della produzione».

Art. 12.

(Paese d'origine)

1. Ogni prodotto deve recare l'indicazione del paese di origine. Nel caso di prodotti che incorporano componenti o fasi di lavoro avvenute in più paesi, l'Autorità definisce i criteri di etichettatura affinché emergano i paesi che, in materie prime e ore di lavoro, hanno contribuito maggiormente alla produzione del bene.

Art. 13.

(Comitato consultivo dell'Autorità)

1. È istituito il comitato consultivo dell'Autorità col compito di formulare consigli e proposte all'Autorità medesima.

2. Il comitato è composto da:

a) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

b) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;

c) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori;

d) tre rappresentanti di associazioni ambientaliste;

e) tre rappresentanti di organismi di cooperazione internazionale;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) un rappresentante del Ministero della salute;

i) un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

3. I rappresentanti ministeriali sono nominati dai rispettivi Ministri. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative di ogni settore.

4. Le nomine hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

5. Il comitato nomina al suo interno un presidente e un segretario. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

6. Ai membri sono garantite le spese di viaggio e un gettone di presenza definito dall'Autorità. Ai membri dipendenti di amministrazioni e aziende pubbliche o private sono garantiti adeguati permessi non retribuiti.

7. Le spese per il funzionamento del comitato consultivo sono a carico del bilancio dell'Autorità.

Art. 14.

(Potere di segnalazione al Parlamento e al Governo)

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 20.000.000 annui, per ciascun anno del triennio 2007-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2007, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. La prima nomina dei membri dell'Autorità avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 507 del codice penale è abrogato.

